

## **STATUTO**

*Articolo 1 COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE Co.Me.Te.*

*Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R.T. 42/2002 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione culturale di Consulenza, Mediazione e Terapia denominata "Co.Me.Te.", con sede in Firenze via Masaccio n. 175, c/o l'Istituto di terapia familiare de Bernart di Firenze, che ha durata a tempo indeterminato .*

*Articolo 2 NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE*

*L'Associazione Co.Me.Te. è un centro specializzato nella separazione, nell'affidamento dei figli e nei problemi familiari con implicazioni di tipo giuridico, nonché nelle tematiche attinenti al conflitto in ambito istituzionale e familiare. L'Associazione si propone di collaborare insieme agli operatori della giustizia e della scuola per affrontare i problemi degli utenti, così da potenziare reciprocamente le rispettive competenze.*

*L'Associazione non persegue finalità di lucro*

*Articolo 3 AMBITI DI INTERVENTO*

*L'attività dell'Associazione Co.Me.Te. si rivolge ai seguenti ambiti di intervento:*

- la mediazione familiare e la mediazione dei conflitti in ambito familiare ed istituzionale ( scuola, comunità, enti e/o associazioni)per come tali interventi sono definiti dallo Statuto e dalle deliberazioni dell' A.I.M.S.,Associazione Internazionale dei Mediatori Sistemici;*
- la perizia d'ufficio, nei casi di maltrattamento e di abuso sessuale, con particolare interesse a promuovere la pratica della cosiddetta "perizia-intervento" per come essa è descritta nella letteratura in materia;*
- l'Associazione si occupa, inoltre, di promuovere, coordinare e gestire attività di studio, di formazione e di ricerca sull'evoluzione storico-giuridico e psico-sociale del sistema familiare, sulle patologie delle dinamiche familiari, sulla devianza minorile, sull'emarginazione e le sue cause, con specifico riferimento e collegamento alle realtà territoriali esistenti; studi e ricerche sono finalizzati a fornire all'individuo coinvolto nel contesto "psico-giuridico" un'informazione completa e globale che, attraverso la competenza di esperti qualificati nei vari settori, possa offrirgli la possibilità di ripristinare nuovi equilibri;*

*l'Associazione si occupa, infine, di promuovere, attivare, coordinare e gestire attività di formazione rivolta al personale della scuola, di enti giuridici pubblici e privati.*

*Articolo 4 ATTIVITA'*

*A tal fine l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:*

- Promuovere, coordinare e gestire consulenza e formazione ai soci per rendere più efficaci i loro interventi;*
- Promuovere e coordinare l'aggregazione di quanti condividono le idee ed i programmi dell'Associazione ed intendono dare il loro contributo;*
- Partecipare, nelle cooperative sociali, coadiuvandone le attività per uno sviluppo delle cooperative stesse, tramite affiliazioni e collaborazioni con altre Organizzazioni Non Governative o Istituzioni pubbliche e private italiane ed estere;*
- Promuovere un'attiva collaborazione con Istituti di Terapia Familiare per ciò che riguarda la formazione, la supervisione, lo studio e la ricerca;*
- Progettazione e aggiornamento periodico del sito web dell'Associazione Culturale Co.Me.Te con lo scopo di*

*divulgare informazioni ed iniziative inerenti alle attività dell'Associazione e più in generale all'ambito psico-giuridico;*

- Promozione di pubblicazioni di soci e proprie pubblicazioni relative all'ambito dell'Associazione stessa;*
- Organizzazione e promozione di convegni;*
- "auto-formazione" degli associati;*
- attività di studio per ricerca e intervento in ambito multiculturale, con particolare interesse all'integrazione delle norme e del diritto propri delle rispettive culture.*

#### **Articolo 5 ASSOCIATI**

*L'Associazione Co.Me.Te. è aperta a tutti, senza distinzione di razza, lingua e religione. Si può appartenere all'Associazione Co.Me.Te in qualità di:*

- soci ordinari;*
- soci onorari.*

*Possono diventare soci ordinari tutti coloro i quali, nelle singole discipline, coltivano e perseguono gli interessi e le finalità scientifiche e culturali della Associazione, comprovati da specifico curriculum.*

*I soci onorari sono scelti tra le personalità di chiara fama che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo e alla conoscenza dei problemi attinenti agli interessi dell'Associazione stessa.*

*Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e condivide gli scopi che essa persegue può fare domanda scritta e motivata, presentando il proprio curriculum, al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.*

*L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.*

#### **Articolo 6 QUOTA DI ISCRIZIONE**

*I Soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo. Possono essere soci le persone, fisiche e giuridiche, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. Nella domanda, l'interessato dovrà dichiarare di aver preso lettura del presente Statuto, di dividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione. Il Consiglio Direttivo deciderà con suo insindacabile giudizio circa l'ammissione o meno a socio.*

#### **Articolo 7 PERDITA QUALIFICA DI SOCIO**

*La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art.24 del codice Civile. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.*

*L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.*

*L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dai soci. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. .*

*Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti dei soci non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato per almeno due anni consecutivi alle assemblee e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione può essere promossa dal Consiglio Direttivo proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza previa dettagliata relazione del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata al socio escluso. Questi,*

entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Consiglio Direttivo ovvero al Collegio dei revisori se esistente. Il Consiglio Direttivo, sentito l'interessato ed il Presidente del Consiglio Direttivo, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

#### Articolo 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori (nel caso in cui l'Assemblea dei soci ordinari decidesse di avvalersi della facoltà di nominarlo)

#### Articolo 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea si compone di tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede dal Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio direttivo, o dal VicePresidente nell'inerzia del Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli associati. La convocazione è fatta perlomeno con avviso affisso presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data prefissata, e con ogni altro mezzo che il Consiglio direttivo deciderà di adottare. Nell'avviso deve essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza oltre ovviamente agli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio direttivo e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Ciascun associato può intervenire all'Assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Ciascun associato non può rappresentarne più di due.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o Revisore non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e ne è fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato. L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

1- L'Assemblea ordinaria delibera:

- 1) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione,
- 2) sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- 3) sulla nomina dei componenti l'organico amministrativo previa fissazione del numero dei componenti;
- 4) sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- 5) su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto;
- 6) dotazione di regolamenti;

2- L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo;
- b. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- c. sul trasferimento di sede.

#### *Articolo 10 RUOLO E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE*

*L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri da tre a nove. La nomina dei consiglieri, previa determinazione del loro numero, spetta all'Assemblea.*

*I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro carica è gratuita. Ad essi spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per adempiere ai loro incarichi o funzioni.*

*Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ed il Tesoriere. La firma speciale e la rappresentanza dell'Associazione sono devolute al Presidente e in caso di sua assenza al Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente ed ai singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell'Associazione o singole competenze. Il Presidente o i Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio direttivo del proprio operato durante il Consiglio direttivo successivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine il bilancio consuntivo e preventivo. Il Consiglio è presieduto dal presidente o dal vice presidente, o, in mancanza, dal membro più anziano del Consiglio. I Verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale a responsabilità del Presidente del Consiglio, vengono letti seduta stante e sottoscritti dal presidente e dal segretario.*

*Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.*

*Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo di competenza loro tutto ciò che per la legge e per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.*

#### *Articolo 11 BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO*

*Il Consiglio direttivo predispose la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione,. gGli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.*

#### *Articolo 12 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI*

*L'Assemblea ordinaria degli associati ha la facoltà di nominare tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, anche tra i non associati. Nel caso venisse adottata tale disposizione, essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza del presente Statuto.*

*Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.*

#### *Articolo 13 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE*

*Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:*

- a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;*
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;*
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;*
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;*
- e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque*

finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Eventuali finanziamenti ottenuti per l'attuazione di Progetti elaborati da soci, verranno gestiti da un'apposita commissione di cui faranno parte solo i soci che hanno partecipato alla elaborazione dei progetti medesimi e ne cureranno l'attuazione. Gli stessi hanno l'obbligo di presentare preventivamente il/i Progetto/i al Comitato direttivo e di rendicontarlo successivamente allo stesso.

#### Articolo 14 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

#### Articolo 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alla L.R.T. 42/2002, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE dott. Giancarlo Francini

IL SEGRETARIO dott.ssa Cristina Lorimer